



SINDACATO AUTONOMO

STATUTO F.N.P.

Federazione Nazionale Parastato
Aderente alla CONFISAL

F.N.P. - CONFISAL
Via Virgilio Melandri, 72
00155 Roma
Tel. 06.40.75.619 - Fax 06.40.50.00.16
e-mail: fnp@libersind.it

CERT. ATTR. COD. FISCALE:
97069460588

Superamblicoff

Articolo I

Sulla base e sul rispetto dei principi costituzionali i lavoratori che aderiscono al presente statuto, stringono un nuovo patto di solidarietà volto alla difesa degli interessi collettivi ed individuali nell'intento di perseguire nella più piena autonomia lo sviluppo del ruolo culturale e sociale, *del Sindacato Autonomo*, ottenibile attraverso la promozione di una reale unità sugli obiettivi di tutti i lavoratori del settore nel contesto delle generali esigenze del mondo del lavoro. Con questo fine Il LIBERO SINDACATO LAVORATORI DELLA CONFISAL - F.N.P., organizza la Federazione Nazionale Parastato, con sede in ROMA Via Virgilio Melandri n. 72 - 00155 Roma.

Possono aderire al Sindacato tutti i lavoratori a tempo determinato, indeterminato e pensionati.

Articolo II

SCOPI O ATTIVITÀ DEL SINDACATO

In ordine alla sostanza e allo spirito del capitolo I dello statuto il sindacato svolgerà l'Attività relativa:

- a) Alla rappresentanza presso gli enti, aziende, cooperative, associazioni pubbliche e private, tra cui la stipulazione dei contratti e degli accordi, nonché lo studio e la soluzione dei problemi economici professionali e sociali che interessano i lavoratori associati;
- b) Alla designazione dei propri rappresentanti in tutti gli organismi in cui tale rappresentanza è ammessa;
- c) Alla costituzione di cooperative, patronati, associazioni e centri di servizi in genere, tra cui quelli assistenziali, sociali formativi e professionali;
- d) Allo svolgimento di altre attività complementari alle precedenti.

Giuseppe Lausseg

Articolo III
ORGANI DEL SINDACATO

Sono organi del Sindacato:

IL CONGRESSO NAZIONALE;

IL CONSIGLIO GENERALE;

IL COMITATO ESECUTIVO;

IL SEGRETARIO GENERALE, LEGALE RAPPRESENTANTE

LA SEGRETERIA NAZIONALE;

IL COLLEGIO DEI SINDACI;

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI;

LE SEGRETERIE PROVINCIALI E REGIONALI;

LE RAPPRESENTANZE AZIENDALI SINDACALI (R.A.S.);

IL COORDINAMENTO NAZIONALE, REGIONALE E
PROVINCIALE DEI SETTORI;

(i suddetti incarichi sono gratuiti)

Articolo IV
CONGRESSO NAZIONALE

Il congresso è il massimo organo deliberante del Sindacato.

Il congresso che in via ordinaria si riunisce ogni cinque anni è composto dai delegati eletti nelle singole sezioni dei lavoratori iscritti al sindacato.

Partecipano, inoltre, senza diritto al voto, ma con diritto di parola i membri del Consiglio Generale e dei Collegi Uscenti.



suoi componenti.

Il consiglio generale è l'organo deliberante del sindacato tra un congresso e l'altro: definisce gli indirizzi di massima delle attività organizzative sindacale sulla base delle deliberazioni del congresso: esamina le richieste dei lavoratori, delibera e promuove ogni azione necessaria per sostenere le richieste sindacali delle categorie. Spetta al consiglio generale lo svolgimento di ogni azione necessaria per il conseguimento dei fini statutari.

In particolare:

- Eleggere nel suo seno il comitato esecutivo e la segreteria nazionale su proposta del Segretario Generale, il quale ne dà comunicazione al primo consiglio generale utile;
- Delibera sui resoconti annuali morali e finanziari e sul bilancio preventivo e consuntivo del sindacato;
- **Propone** eventuali modifiche statutarie da radicare al congresso;
- Delibera su ogni argomento che sia sottoposto al suo esame.

Presiede il consiglio generale il segretario generale.

Il consiglio generale ha la facoltà di cooptare nel suo seno fino a sei membri in caso di particolare esigenza.

I membri del consiglio generale dovranno essere aggiornati costantemente sugli atti di rilievo compiuti dal comitato esecutivo e dalla segreteria durante il mandato.

Articolo VI COMITATO ESECUTIVO

Il comitato esecutivo viene eletto dal consiglio generale ed è composto dal 50% più uno della Segreteria.

Il comitato esecutivo è convocato tutte le volte che c'è necessità o che sia richiesto da almeno la metà dei suoi membri più uno o dalla segreteria. Le riunioni sono valide con la presenza del 50% dei componenti del comitato.



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Segretario Generale' followed by a stylized name.

Presiede il comitato il segretario generale.

Le convocazioni devono essere notificate a tutti i membri almeno sette giorni prima dalla riunione.

Il comitato esecutivo ha i seguenti compiti:

- Coordina l'attività sindacale sulla base delle deliberazioni del consiglio generale;
- Propone al consiglio generale il direttore del periodico;
- Propone al consiglio generale la fissazione dei contributi ordinari e straordinari dovuti al sindacato delle RAS stabilendo le modalità e le procedure di versamento.
- Esercita in caso di urgenza, i poteri del consiglio generale.

Le deliberazioni così prese dovranno essere ratificate dal consiglio generale nella sua prima riunione.

Articolo VII

SEGRETERIA NAZIONALE - GENERALE

La segreteria rappresenta il sindacato di fronte a terzi, è l'organo esecutivo e di direzione operativa;

Prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento del sindacato stesso, attuando le deliberazioni del consiglio generale. Esso è composto dal segretario generale e da un minimo di tre ed un massimo di 5 segretari.

I membri della segreteria sono eletti dal consiglio generale su proposta del Segretario Generale nel proprio ambito a scrutinio segreto, o per alzata di mano, in caso di voto pari il Segretario Generale esprime il voto doppio.

La segreteria propone i rappresentanti di commissioni, organi ed enti dove tali rappresentanti siano previsti e sempre previo parere del comitato esecutivo.

Il segretario generale ha la rappresentanza legale del sindacato.



Articolo VIII

Il Segretario Generale a norma di statuto e delle vigenti leggi, quale legale rappresentante del Sindacato Autonomo F.N.P., ha il mandato di decidere ed autorizzare, in autonomia, il pagamento delle spese correnti per la sede, le attività sindacali e tutte le autorizzazioni e le relative rimesse per rimborso spese ai Dirigenti Sindacali e collaborazioni di tecnici, professionisti, operatori e Dirigenti Sindacali in sede e fuori sede, fino alla somma di Euro 5.000,00 per ogni singola operazione ed Euro 20.000,00 totale mese; per le cifre superiori occorre un mandato della Segreteria Nazionale.

Serve precisare che l'autorizzazione, oggetto di questa delibera, è finalizzata al pagamento di beni e servizi, resi da terzi esterni al sindacato, ed al rimborso, a dirigenti ed operatori sindacali, delle spese sostenute per le attività sindacali autorizzate come da relativo specifico rendiconto. La prestazione resa dai Dirigenti Sindacali è, come specificato in Statuto, resa a titolo gratuito e nessun corrispettivo economico viene riconosciuti ai dirigenti ed operatori sindacali.

A norma delle vigenti Leggi, quindi il rimborso spese strettamente necessario per lo svolgimento delle attività sindacali non impegna l'Organizzazione medesima agli oneri di sostituto d'imposta, con la conseguente trattenuta d'acconto, in quanto, come prima precisato, la prestazione dei dirigenti e degli operatori sindacali è effettuata, come da statuto, in forma gratuita.

Articolo IX

COLLEGIO DEI SINDACI

Il collegio dei sindaci è composto da tre membri effettivi più due supplenti eletti dal congresso e reintegrati dal Consiglio Generale in caso di dimissioni. I sindaci durano in carica cinque anni.

Ad essi spetta il controllo amministrativo ed adempiono alle loro



Giuseppe M. Giuseppe



funzioni a norma degli artt. 2397 e seguenti del codice civile in quanto applicabili.

Essi partecipano alle sedute del consiglio direttivo con voto consultivo; a mezzo del loro presidente riferiscono periodicamente dell'andamento amministrativo sia del comitato esecutivo sia al consiglio generale e risponde della sua azione dinanzi al congresso.

I sindaci non possono far parte di organi deliberanti nazionali del sindacato.

Articolo X **CONSIGLIO DEI PROBIVIRI**

Il collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal congresso e integrati dal Consiglio Generale, in caso di dimissioni.

Esso è il massimo organo di garanzia statutario e di giurisdizione interna.

Ha il compito di dirimere le controversie tra i soci e i vari organi nazionali, regionali e provinciali aderenti in particolare decide sui ricorsi contro presunte violazioni dello statuto e dei regolamenti su tutte le vertenze elettorali.

I probiviri non possono far parte di organi deliberanti nazionali del sindacato.

Articolo XI **RAS DEL SINDACATO**

Ogni località dove esistono unità produttive sindacalmente organizzate di cui all'Art. I, si può costituire una RAS del sindacato.

Le RAS sindacali sono le prime istanze organiche del sindacato.



Giuseppe Meliccioppa



Gli organi delle RAS sindacali sono:

- L'Assemblea degli iscritti;
- Il consiglio direttivo eletto dall'assemblea;
- Il comitato esecutivo eletto in seno al direttivo;
- Il Segretario delle RAS eletto in seno al consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo e il segretario durano in carica cinque anni meno che la loro sostituzione venga decisa nell'assemblea delle RAS, convocata dal consiglio su richiesta di almeno un terzo degli iscritti. Nelle unità produttive dove si partecipa alle elezioni delle R.S.U. e delle R.L.S. si conferisce mandato alle segreterie provinciali e regionali della F.N.P. Federazione Nazionale Parastato.

Articolo XII **PATRIMONIO SOCIALE**

Il patrimonio sociale è costituito dai beni immobili e mobili e dai diritti che per qualsiasi causa divengono proprietà del sindacato, nonché dalle somme accantonate per qualsiasi scopo finché non siano erogate.

Articolo XIII **PROVENTI**

Proventi del sindacato sono:

- 1) I contributi sindacali versati dai lavoratori;
- 2) Le somme incassate per donazioni, lascivi, diritti di ritenute, trattative, transazioni sindacali, vendite di pubblicazioni di opere d'arte, ricavi da spettacoli di beneficenza, ecc...



Handwritten signature in cursive script.



Articolo XIV
COMPETENZE

Per quanto non previsto nel presente statuto, fanno testo le norme del codice civile e dello statuto dei lavoratori legge 300/70.

Articolo XV
MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Le modifiche allo statuto devono essere proposte soltanto dagli organi esecutivi del sindacato e dalle sezioni regionali e provinciali su deliberazione dei propri organi direttivi.

Le proposte di modifica devono essere inviate alla segreteria nazionale almeno 20 giorni prima della convocazione del congresso.

Sul merito delle proposte e sulla loro presentazione al congresso nazionale del sindacato decide il consiglio generale a maggioranza.

I delegati al congresso nazionale possono presentare proposte di modifiche.



Articolo XVI
INTESE TRA FEDERAZIONI E CONFEDERAZIONI

La Federazione Nazionale Parastato F.N.P. potrà aderire tramite decisione degli organi della F.N.P. a Confederazioni Sindacali che ne condividono le linee sindacali, i principi e gli scopi. Gli iscritti alla Federazione Nazionale Parastato F.N.P. nonché ogni dirigente sindacale ai vari livelli sono sottoposti in maniera esclusiva alle norme espressamente sancite nello statuto ed al suo eventuale regolamento di esecuzione.

Articolo XVII
SCIOGLIMENTO DEL SINDACATO

Lo scioglimento del sindacato può essere pronunciato dal congresso nazionale a maggioranza di $\frac{3}{4}$ dei voti rappresentati.

In caso di scioglimento del congresso nazionale delibera la destinazione ed impiego del patrimonio del sindacato.

L'atto costitutivo della F.N.P. risale al 09 Febbraio 1989
N.C./08472 - REP. 13633 - RACC. 2003

con sede in Roma - Via Emanuele Gianturco, 1
presso lo Studio legale dell'Avv. Massimo Rossi

CERT. ATTR. COD. FISCALE:
97069460588

*Modifiche apportate allo Statuto del Sindacato Autonomo F.N.P. - Confsal,
durante lo svolgimento dell'VIII Congresso Nazionale
svoltosi in Roma il 18 e 19 Maggio 2017.*

*Lo statuto è composto da 17 articoli.
Il congresso dà mandato al Segretario Generale, legale rappresentante,
in proprio o con delega a persona di sua fiducia,
per la sua registrazione a norma di legge.*

Finito di stampare nel mese di Maggio 2017

Sciarra Giuseppe

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA
UFFICIO TERRITORIALE DI ROMA 4 - COLLATINO

Registrato in data 26 MAG. 2017
al n. 2378 serie 3 versante 2017
Euro 0/00



FIRMA IN DELEGA
DEL DIRETTORE PROVINCIALE
Fabio Ignazio

